

essere arrivato in Grecia nel 2013 e di essere stato successivamente espulso; (g) di essere giunto in Italia l'11 agosto 2014 e di aver sempre lavorato "in nero" presso una pizzeria, fino a quando non è stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato.

La Commissione Territoriale ha ritenuto tutte le dichiarazioni fornite dal ricorrente credibili, ma non ha riscontrato i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o per la concessione della protezione umanitaria.

Nell'audizione innanzi al giudice il ricorrente, ha confermato quanto riferito alla Commissione Territoriale, dichiarando inoltre di mandare ogni mese 300 euro ai fratelli rimasti in patria.

STATUS DI RIFUGIATO

Appare condivisibile la conclusione della Commissione laddove non ravvisa nella vicenda portata alla sua attenzione alcun punto di contatto con i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: il D.Lgs. 251/2007, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce infatti rifugiato (art. 2 comma 1 lettera e) il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il ricorrente non esprime alcun timore di persecuzione connesso alle ragioni descritte nella Convenzione di Ginevra del 1951, manifestando unicamente il desiderio di poter continuare a supportare economicamente i fratelli rimasti in patria e di sfuggire alla condizione di povertà nel paese di origine (cfr. Verbale audizione Commissione Territoriale pag. 6).

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, secondo la definizione del d. lgs 251/2007, può beneficiarne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (...) e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2 comma 2 lettera g); secondo il successivo art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione personale del ricorrente, il quale ha lasciato il suo paese per i motivi economici, che a quella della provincia del El Monofiya, luogo di provenienza del medesimo, nella quale non sussiste un conflitto od una situazione di violenza generalizzata che consenta il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007.

PROTEZIONE UMANITARIA

D'altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98

Alla fattispecie è, infatti applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 preleggi (si veda Cass. Sent. n.4890/2019, depositata il 19 febbraio 2019).

Si tratta di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.

Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.

Deve, infatti, richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: "...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..." (ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014).

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata anche dalla importante pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: "...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche..."

In conclusione, la vulnerabilità può derivare "...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del

diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa".

A tal proposito il Collegio osserva che attualmente gran parte della popolazione egiziana vive in una situazione di estrema povertà: "Il vicepresidente della Banca mondiale, Mahmoud Mohieldin, ha affermato che il tasso di povertà egiziana è aumentato del 5 % nel 2019, rispetto al 2,6 % del 2015, sottolineando che lo sviluppo economico rimarrà impossibile finché il tasso di povertà continua ad aumentare. L'Agenzia centrale egiziana per la mobilitazione e le statistiche pubbliche (CAPMAS) ha annunciato che la percentuale di egiziani che vivono al di sotto della soglia di povertà è aumentata durante l'anno fiscale 2017/2018 al 32,5 %, rispetto al 27,8 % nel 2015. La soglia di povertà è definita come il reddito minimo percepito, ritenuto adeguato per soddisfare i bisogni primari di un individuo" (<https://egyptindependent.com/poverty-impedes-achievement-of-sustainable-development-in-arab-countries/>).

Sul punto le fonti riportano che: "tra i 99 milioni di egiziani che vivono in povertà, la percentuale più alta è stata registrata nelle province dell'Alto Egitto, principalmente in Assiut e Sohag, rispettivamente con il 66,7% e il 59,6. Il crescente tasso di povertà in Egitto è la conseguenza delle misure di austerità adottate dal governo per soddisfare le condizioni del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel 2016 l'Egitto ha svalutato la sua valuta rispetto al dollaro USA e ha applicato un piano per rimuovere gradualmente le sovvenzioni su carburante, materie prime e trasporti pubblici. In combinazione con gli sforzi del governo per ridurre il deficit di bilancio e i relativi sussidi, queste iniziative hanno continuato a far crescere l'inflazione, la quale causa gravi difficoltà economiche per molti egiziani" (<https://egyptindependent.com/poverty-impedes-achievement-of-sustainable-development-in-arab-countries/>; Freedom House: Freedom in the World 2019 - Egypt, 4 February 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2006365.html>).

Infine, riguardo ai costi della sanità pubblica in Egitto si rileva che: "le aziende farmaceutiche in Egitto devono pagare il doppio per importare i farmaci a causa dell'inflazione. Ciò ha portato ad un aumento del prezzo dei farmaci e alla scarsa disponibilità di trattamenti antitumorali negli ospedali governativi e delle farmacie pubbliche." (<https://www.middleeastmonitor.com/20190807-cairo-attack-highlights-dire-state-of-health-care-in-egypt/>)

Alla luce di quanto detto si osserva che il ricorrente ha lasciato il proprio paese per cercare di porre rimedio ad una situazione di estrema povertà e per cercare di sostenere le spese mediche necessarie per curare i familiari rimasti in patria.

Il ricorrente è giunto in Italia nel 2014 e da cinque anni risulta essersi pienamente integrato, lavorando in un primo momento senza contratto, e successivamente regolarizzando la sua posizione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in atti) che gli consente di condurre una vita dignitosa e di mandare "circa 300 euro" a casa ogni mese (cfr. verbale di udienza).

Inoltre si rileva che il ricorrente parla fluentemente italiano, tanto da consentirgli di sostenere i colloqui effettuati in udienza senza ausilio di interprete, e che si è fatto carico delle spese del presente giudizio, rinunciando al gratuito patrocinio, a riprova della sua condizione di autonomia.

Di fronte a tali indici di radicamento sul territorio, il rimpatrio del ricorrente comporterebbe l'interruzione del suo percorso di indipendenza economica e sociale, ed il ritorno ad una condizione di elevata instabilità, che gli impedirebbe di sostenere le spese mediche dei familiari rimasti in patria.

Pertanto si ritiene che nel caso di specie vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998.

Le spese di lite possono compensarsi considerato che la questione di diritto intertemporale di cui si è dato conto in parte motiva è stata solo di recente risolta dalla Sezioni Unite della Cassazione

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

-dichiara il diritto di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.l. 113/18 e, per l'effetto, dispone il rilascio ad opera del Questore del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;

-spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6.3.2020

Il Presidente
Luciana Sangiovanni